

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 9 marzo 1999.**

Aleffi, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brunetti, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Mattioli, Morgando, Pennacchi, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Risari, Rodeghiero, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

(alla ripresa pomeridiana della seduta).

Aleffi, Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Mattioli, Melandri, Morgando, Pennacchi, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Risari, Rodeghiero, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GNAGA: « Modifiche alla Costituzione concernenti l'attribuzione alla provincia di Pisa dello Statuto di autonomia provinciale » (5641) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GNAGA: « Modifiche alla Costituzione concernenti l'attribuzione alla provincia di Siena dello Statuto di autonomia

provinciale » (5642) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE GNAGA: « Modifiche alla Costituzione concernenti l'attribuzione alla provincia di Grosseto dello Statuto di autonomia provinciale » (5643) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

II Commissione (Giustizia):

S. 2570. — BONITO ed altri: « Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario » (*approvata dalla Camera e modificata dal Senato*) (1850-B) *Parere delle Commissioni I, VI, VIII, IX, X, XII e XIII;*

PECORELLA: « Modifiche al codice di procedura penale in materia di valutazione della prova » (5702) *Parere della I Commissione;*

VIII Commissione (Ambiente):

CAPARINI e FAUSTINELLI: « Disposizioni per la realizzazione dell'asse viario fra la Valle Camonica e la provincia di Brescia » (5700) *Parere delle Commissioni I e V;*

X Commissione (Attività produttive):

MANZINI: « Disciplina della pubblicità comparativa » (2007) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI e XIV;*

MUZIO ed altri: « Norme in materia di produzione e di vendita di carburanti di origine vegetale » (5732) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XIII*

(ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

XI Commissione (Lavoro):

de GHISLANZONI CARDOLI ed altri; « Disciplina del lavoro agricolo nelle attività di raccolta e per le operazioni di vendemmia » (5590) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XIII;*

XIII Commissione (Agricoltura):

MISURACA ed altri: « Disposizioni in vigore delle aziende agricole del meridione colpite da calamità naturali » (5705) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri con lettera in data 22 febbraio 1999 e pervenuta alla Presidenza della Camera in data 8 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 febbraio 1999.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 3 marzo 1999, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza: alla risoluzione in Assemblea FEI ed altri n. 6/00040, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea del 21 aprile 1998, concernente la collaborazione tra le autorità di polizia dei paesi dell'Unione europea; all'ordine del giorno in Assemblea Eduardo BRUNO ed

altri n. 9/4517/8, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 16 settembre 1998, concernente norme per il coordinamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica sul mare; agli ordini del giorno in Assemblea SIOLO ed altri n. 9/4792-B/5 e PROCACCI ed altri n. 9/4792-B/14, modificati e accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 dicembre 1998, concernenti l'apertura di discariche nei pressi di aree protette nella regione Campania.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale — Ufficio per il controllo parlamentare e sono trasmesse rispettivamente alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XIV (Politiche dell'Unione europea), alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e alle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), competenti per materia.

Trasmissione dal ministro per i beni e le attività culturali.

Il ministro per i beni e le attività culturali con lettera in data 2 marzo 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sulla attività svolta dall'ente teatrale italiano nella stagione 1997/98, corredata del bilancio di previsione 1998 e della pianta organica, nonché del conto consuntivo 1997.

Questa documentazione è stata trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministero di grazia e giustizia ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2,

della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia del decreto ministeriale del 28 gennaio 1999 concernente variazioni compensative nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.1.1.1 dello stato di previsione del medesimo ministero per il 1999.

Tale comunicazione è deferita alle Commissioni II (Giustizia) e V (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

- n. 116748 (alla XII Commissione);
- n. 116345 (alla XIII Commissione).

Annunzio della definitività di deliberazione di archiviazione adottata dal Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa.

Nella seduta del 19 febbraio 1999 è stata data comunicazione che il Presidente del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa aveva trasmesso copia dell'ordinanza con la quale il Comitato stesso aveva deliberato l'archiviazione degli atti del procedimento n. 9/XII concernente una denuncia presentata nei confronti del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione.

Entro il termine previsto dall'articolo 11, comma 2, del regolamento parla-

mentare per i procedimenti di accusa non sono state formulate richieste intese ad ottenere che il predetto Comitato presentasse una relazione al Parlamento in seduta comune con riferimento all'ordinanza citata.

La citata deliberazione di archiviazione è pertanto divenuta definitiva.

Annunzio di una domanda di autorizzazione all'esecuzione di ordinanza di custodia cautelare.

Con lettera pervenuta in data 9 marzo 1999 il procuratore della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo ha inviato alla Camera una domanda di autorizzazione all'esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, nei confronti del deputato Marcello DELL'UTRI nell'ambito del procedimento penale n. 5222/97 R.G.N.R. e in relazione ai seguenti capi di imputazione: per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 56 e 629, primo e secondo comma, quest'ultimo in relazione all'articolo 628, comma terzo, nn. 1 e 3, dello stesso codice (estorsione tentata ed aggravata); per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 61 e n. 2, 81 capoverso e 368 dello stesso codice e 7 del decreto-legge n. 152 del 1998 (calunnia aggravata).

La domanda, congiuntamente con i relativi atti processuali, è stata trasmessa alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della domanda sarà stampata e distribuita (doc. IV, n. 17).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Piano di riqualificazione urbana dell'area di Fiumara a Genova)

A) Interrogazioni

GAGLIARDI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il piano di riqualificazione urbana dell'area Fiumara a Genova predisposto dal comune prevede fra l'altro la costruzione di 220 appartamenti, un grande centro commerciale, un centro direzionale ed un palazzetto dello sport;

nel quartiere oggetto delle prossime previste realizzazioni di edilizia residenziale-commerciale-sportiva esiste una centrale termica che fornisce energia agli impianti di riscaldamento di alcuni centri direzionali della zona, per cui detta centrale potrebbe creare gravi problemi di compatibilità ambientale con l'area prettamente residenziale individuata dal piano comunale;

inoltre, la zona residenziale è prevista in un'area che già soffre di un forte inquinamento acustico determinato sia dall'immediata vicinanza con il lungomare Canepa, una delle strade più trafficate della città, sia dai *terminal* presenti nella zona dove vengono movimentati numerosi automezzi di alcune ditte di spedizioni merci;

la regione Liguria, dopo l'approvazione del piano di riqualificazione urbana da parte del consiglio comunale di Genova, dovrà valutare la compatibilità ambientale e quindi verificare se la centrale termica possa continuare a funzionare a così stretto contatto con le abitazioni, il centro commerciale ed i centri direzionali —:

se non ritenga opportuno che sia lo Stato ad affrontare con urgenza il

problema, valutando nella sua globalità — anche in rapporto al finanziamento statale accordato per una delle opere previste nell'area di Fiumara — il progetto in merito alla compatibilità ambientale della ristrutturazione dell'area, così come prevede di realizzarla il comune di Genova. (3-02851)

(16 settembre 1998).

GAGLIARDI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

il piano di riqualificazione urbana dell'area Fiumara a Genova, predisposto ed approvato dal comune, prevede fra l'altro la costruzione di una torre direzionale per la società Ansaldo del gruppo Iri-Finmeccanica, già proprietaria dell'area suddetta;

oggi la concorrenza internazionale non consente errori nelle scelte industriali né incertezze decisionali a chi opera sui mercati globalizzati e la mancanza di una politica industriale da parte del Governo ricade pesantemente e negativamente sulla possibilità di dare soluzioni positive anche al grave problema del gruppo Ansaldo;

l'insufficiente, tentennante ed indecisa azione del Governo e la rapidità con cui invece dovrebbe affrontare il problema Ansaldo destano grande preoccupazione, trattandosi di un caso veramente drammatico per Genova e per l'intera economia nazionale —:

se ritengano compatibile che nel piano di riqualificazione urbana dell'area Fiumara a Genova, la società « Fiumara-

nuova spa » costruisca anche la torre direzionale di Ansaldo, oggi non certamente più utile per l'azienda sotto l'aspetto funzionale, sia per la concorrenzialità dei centri direzionali già esistenti nel quartiere, sia perché dovrebbero essere mutati gli obiettivi del gruppo Ansaldo, rispetto all'accordo risalente ai primi anni novanta, vista la difficile situazione in cui si trova l'azienda;

se siano a conoscenza delle incongruenze esistenti fra il piano della Fiumara approvato dal comune e le gravi eccezioni formulate dal comitato tecnico-regionale per la valutazione dell'impatto ambientale, per cui la deliberazione relativa al progetto approvato dal consiglio comunale di Genova non sarebbe legittima;

se il Governo non ritenga che il finanziamento del piano della Fiumara, ormai difforme anche nei soggetti proponenti rispetto a quello per il quale era stato previsto lo stanziamento di 15 miliardi, sia discriminatorio nei confronti di quei piani di riqualificazione urbana, presentati dai comuni italiani e bocciati, che avrebbero potuto essere invece approvati se fosse stato concesso loro di apportare rilevanti modifiche come per il caso della Fiumara.
(3-02908)

(29 settembre 1998).

(Sezione 2 - Richiesta di rapporti di prova delle pellicole rifrangenti con valori non conformi a quelli previsti dal disciplinare tecnico)

B) Interpellanza

I sottoscritti chiedono d'interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere — premesso che:

in questi ultimi mesi, un numero sempre crescente di enti pubblici e di compartimenti Anas richiedono nei bandi di gara e nei capitolati l'esibizione di rapporti di prova delle pellicole rifrangenti attestanti valori diversi da quelli previsti dal disciplinare tecnico, approvato con de-

creto del Ministro dei lavori pubblici del 31 marzo 1995 (*Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 1995);

nel particolare — con una straordinaria uniformità testuale — vengono richiesti, oltre ai certificati di conformità per le pellicole di classe 1 e di classe 2 (previsti peraltro dal succitato decreto ministeriale), anche dei personalizzati rapporti di prova che abbiano delle caratteristiche fotometriche rilevate ad angolature di divergenza di 1° ed 1,5°: la mancanza di tale rapporto di prova esclude il potenziale offerente dalla partecipazione alla gara;

il « disciplinare tecnico » in vigore — oltre a prevedere unicamente pellicole di classe 1 e di classe 2 — stabilisce inequivocabilmente che, per la determinazione delle caratteristiche fotometriche (risposta luminosa), debbano eseguirsi misurazioni con angolature di divergenza di 12', 20' e 2° e che, in base a tali valori, debbano essere eseguite le prescritte prove di laboratorio. Va, altresì, precisato che il menzionato decreto ministeriale 31 marzo 1995 non fornisce dati indicativi, ma — come si evince dal preambolo del decreto stesso — fissa le « norme cui gli enti proprietari di strade devono attenersi per verificare i livelli di qualità delle pellicole rifrangenti »;

le norme in questione, peraltro, sono state elaborate dai tecnici del ministero dei lavori pubblici, d'intesa con i più qualificati organismi scientifici esterni e hanno avuto il benessere tecnico del consiglio superiore dei lavori pubblici. Inoltre, le specifiche tecniche contenute nel disciplinare in argomento sono in sintonia (e non potrebbe essere diversamente) con le normative europee: direttiva CEN pr EN 12899-1;

essendo tale la vera natura del provvedimento ministeriale, è logico che gli appaltanti non possono in alcun modo disattendere le norme in esso contenute;

in altri termini, se, ai fini della valutazione dei livelli di qualità delle pellicole rifrangenti, il disciplinare tecnico approvato dal ministero dei lavori pubblici sta-

bilisce che per la determinazione delle caratteristiche fotometriche (risposta luminosa) debbano eseguirsi misurazioni con angolo di divergenza di 12', 20' e 2°, esula dalla mera discrezionalità dell'ente appaltante richiedere — a pena di esclusione — alle ditte che intendono partecipare alle gare prodotti che presentino determinati valori, misurati secondo altri possibili angoli di divergenza intermedi (nel caso di specie 1° e 1,5°);

d'altra parte la risposta luminosa, corrispondente ai valori intermedi di 1° e 1,5°, attualmente liberamente e autonomamente individuati da un solo produttore, non è indicativa di valori prestazionali più apprezzabili di quelli richiesti dal disciplinare tecnico in vigore;

alla luce delle considerazioni sopra espresse, è agevole concludere che il richiedere nei bandi di gara una pellicola rifrangente che sia corredata di un rapporto di prova con angolazioni di divergenza « personalizzate » ha unicamente la funzione di individuare « implicitamente » un ben determinato prodotto, fabbricato da un solo produttore, che verosimilmente suggerisce o collabora direttamente alla stesura dei capitolati di appalto;

è lapalissiano che in tal modo si favorisce smaccatamente una sola casa produttrice, ai danni (tra poco irreparabili) di quelle aziende che osservano scrupolosamente le prescrizioni di cui al ripetuto disciplinare;

quanto sopra costituisce una inaccettabile violazione della libera concorrenza, le cui nefaste conseguenze finiscono per gravare sui bilanci delle amministrazioni e, in ultima analisi, sui contribuenti —:

se non ritenga opportuno intervenire urgentemente per accertare quanto sopra esposto, chiarendo l'illegittimità dei rapporti di prova aggiuntivi richiesti in alcuni capitolati e bandi di gara di compartimenti dell'Anas e di altre stazioni appaltanti, rispetto a quelli previsti dalla normativa in vigore, al fine di evitare che si creino situazioni di privilegio per un solo opera-

tore economico (di una sola società produttrice) a danno di quelli che si attengono alle disposizioni ministeriali.

(2-01117) « Stucchi, Calzavara, Dalla Rosa, Gnaga, Galli, Pittino, Rizzi, Michielon, Cè, Paolo Colombo, Gambato, Vascon, Santandrea, Bianchi Clerici, Anghinoni, Luciano Dussin ».

(14 maggio 1998).

(Sezione 3 — Lavori di ampliamento della strada statale 24 tra Oulx e Cesana)

C) Interrogazione

MASSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno con incarico per il coordinamento della protezione civile.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale n. 24, tra Oulx e Cesana, è stata interessata da lavori di ampliamento della sede stradale in occasione dei mondiali di sci a Sestriere del febbraio 1997;

i lavori vennero interrotti, in quell'inverno, dal concessionario per insolvenza verso i *sub*-appaltatori;

in seguito ad una precedente interrogazione, il Governo rispose in Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera, affermando che l'Anas avrebbe proceduto alla messa in sicurezza dei lavori interrotti, in attesa di procedere, nei tempi più rapidi possibili, alla ripresa e conclusione dei lavori;

gli interventi dell'Anas di messa in sicurezza sono stati di modesta entità e movimenti franosi si sono registrati negli ultimi mesi in occasione di fenomeni di maltempo;

i sindaci e la comunità montana hanno più volte segnalato alle autorità competenti — e innanzi tutto al prefetto di Torino — la gravità della situazione, stante anche che il tratto viabile interessato è

soggetto al transito internazionale, anche pesante, tra l'Italia e la Francia attraverso il valico del Monginevro;

i cittadini e le autorità locali, il prossimo 28 giugno 1998, esasperati dalla situazione, manifesteranno lungo tale strada il disagio per le inaccettabili lunghezze burocratiche —

quali provvedimenti intendano assumere, alla luce dei gravi pericoli denunciati, anche attraverso strumenti sostitutivi previsti dalla legge — e innanzi tutto attraverso il cosiddetto decreto « sblocca cantieri » — per risolvere con immediatezza la pericolosa e inaccettabile situazione.

(3-02519)

(18 giugno 1998).

(Sezione 4 — Costruzioni di una variante alla strada statale 245 Boscalto-Loreggia)

D) Interrogazione

SCANTAMBURLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

la strada statale n. 245 « Castellana » attraversa vari centri abitati in provincia di Venezia e di Padova. In quest'ultima, in particolare nei tratti dei comuni di Trebaseleghe e Piombino Dese, essa attraversa e taglia in due parti i centri abitati con un quotidiano elevatissimo numero di autocisterne cariche di petrolio e di derivati che, dalla zona di Marghera e Mestre, si dirigono verso il nord della regione e verso Trento;

questo transito è estremamente pericoloso: il giorno 26 ottobre 1998 si è verificato il settimo grave incidente in cinque anni, con fuoriuscita di ventimila litri di benzina verde e di gasolio, con rischio gravissimo di scintille dalle paurose conseguenze, scongiurato soltanto dal pronto intervento dei vigili del fuoco e dalla evacuazione di numerose famiglie della zona. Occorrono ora tre giorni di chiusura della

statale per la bonifica del manto stradale, dei fossi, dei cortili, dei campi investiti;

la strada stretta, del tutto inadeguata a sopportare traffico di tale portata e rischio, attraversa i centri abitati privi di circonvallazione;

la provincia di Padova ha predisposto, in assenza dell'Anas, il progetto preliminare per la costruzione di una variante, una parallela di 10 chilometri da Boscalto, in comune di Loreggia, a Trebaseleghe —

di quali azioni urgenti intenda farsi promotore nei confronti dell'Anas, ente competente per tale strada, affinché assuma iniziative concrete e operative — quali le fasi successive della progettazione — volte a sostenere e a realizzare la soluzione sovraccitata;

se non intenda prevedere nel piano dei lavori pubblici un programma e un finanziamento più consistente per realizzare la nuova viabilità nel Veneto, così attesa da decenni e così giustificata dai gravissimi rischi quotidiani. (3-02975)

(28 ottobre 1998).

(Sezione 5 — Problemi attinenti alla centrale nucleare in territorio francese Superphenix)

E) Interpellanza e interrogazione:

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che:

l'Enel partecipa con una quota del 33 per cento nella società Nersa, soggetto gestore della centrale nucleare di Creys-Malville-Superphenix (Francia);

per decisione del Governo francese, ufficializzata il 2 febbraio 1998 dal Primo

Ministro Jospin, la centrale sarà chiusa senza neppure attendere l'esaurimento delle scorte di combustibile;

le procedure di chiusura di un impianto nucleare sono ovviamente molto complesse e richiedono una messa a punto almeno cinque anni prima della conclusione del ciclo di vita dell'impianto;

a fronte di un investimento dell'Enel, stimato in misura non inferiore a 4.300 miliardi, la centrale ha operato per non più di dieci mesi, ed è quindi legittimo chiedersi i motivi di una simile dilapidazione di risorse pubbliche;

gravi problemi si pongono in ordine al ritrattamento e allo stoccaggio del combustibile irradiato giacente, per circa un terzo attribuibile all'Enel;

l'Italia non possiede depositi di scorie nucleari —:

quando si preveda che la quota parte del combustibile irradiato, opportunamente vitrificato, verrà restituita all'Italia;

come si stia programmando la fase di rientro e di stoccaggio, con riferimento alla localizzazione delle scorie, e in particolare se il Ccr di Ispra (Varese) possa essere considerato idoneo allo scopo;

a quanto ammonti il costo dell'operazione.

(2-01156) « Giancarlo Giorgetti, Comino, Vascon, Gambato, Signorini, Apolloni, Luciano Dussin, Galli, Rizzi, Bagliani, Bosco, Grugnetti, Michielon, Fontanini, Roscia, Gnaga, Formenti, Rodeghiero, Ciapusci, Bianchi Clerici, Stucchi, Molgora, Bampo, Barral, Dozzo, Lembo ».

(28 maggio 1998).

MERLO e MORGANDO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

sul futuro del supergeneratore *Superphenix*, situato a 200 km da Torino, con-

tinua a pesare l'incertezza e la paura di un possibile incidente di percorso;

questo impianto, il solo di questo tipo e di tale potenza al mondo, è stato successivamente trasformato, con un decreto del luglio 1994, in laboratorio sperimentale; tuttavia, ritorna in funzione come supergeneratore, funzione per la quale è stato costruito;

manca, a tutt'oggi, la certezza per i cittadini sulle condizioni di sicurezza dell'impianto. La controprova è data dalla presenza di avarie gravi. Nel giugno 1994, le autorità francesi avevano affermato che il supergeneratore non avrebbe più funzionato a piena potenza mentre ora, dicono gli esperti, è previsto che entro qualche mese la sua potenza raggiunga il 100 per cento;

la rimessa in funzione ha avuto luogo senza il rapporto pubblico di sicurezza — tenuto conto che *Superphenix* contiene attualmente cinque tonnellate di plutonio e 5.000 tonnellate di sodio — sullo stato della centrale, profondamente modificata da lavori successivi e senza una qualsiasi informazione alla popolazione, nel caso si verificasse un incidente grave —:

quali provvedimenti siano stati presi per accertare le reali condizioni tecniche dell'impianto e, soprattutto, quali garanzie di sicurezza esso possa realisticamente offrire;

quali siano le intenzioni del Ministro interrogato nei confronti del Governo francese, per ottenere un eventuale recesso dall'utilizzo della centrale, dal momento che le centrali nucleari si degradano più rapidamente quando sono ferme piuttosto che quando funzionano e, quindi, l'operazione di rimessa in funzione può essere esposta a seri rischi di « bloccare il reattore », rischi gravissimi che, secondo gli stessi fisici, non sono prevedibili. (3-03553)

(8 marzo 1999).

(ex 4-01046 del 19 giugno 1996).

(Sezione 6 – Ripermimetrazione del parco nazionale dell'Aspromonte)**F) Interpellanza e interrogazione**

Il sottoscritto chiede di interpellare i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole, per sapere — premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1994 veniva istituito il parco nazionale dell'Aspromonte;

tale iniziativa suscitava aspettative nelle popolazioni locali, in ordine alle promesse opportunità di sviluppo socio-economico e turistico delle vaste zone interessate;

il Parco rappresenterebbe, anche nell'immaginario collettivo della cittadinanza della provincia di Reggio, la potenziale riappropriazione di un territorio affetto da gravi problemi, al fine del suo sfruttamento, della valorizzazione delle risorse naturali e delle tradizioni, il tutto nel massimo rispetto dell'ambiente;

viceversa, comprendendo oltre un terzo del territorio complessivo della suddetta provincia e ben trentasette comuni, il parco ha sinora fallito il proprio scopo, evidenziando l'incontrollabilità di una superficie troppo vasta;

al suo interno, a fronte di divieti severissimi gravanti su altre attività di scarsissimo impatto ambientale, insistono discariche pubbliche persino autorizzate, oltre a discariche abusive di materiali non identificati (e forse anche radioattivi) provenienti da ogni parte d'Europa;

a tutela di quella che il parco ha ridotto ad una vasta ed incontrollabile pattumiera, vengono quotidianamente imposte, non senza l'applicazione di leggi penali, ingiustificate restrizioni di ogni genere ai danni dei cittadini che abitano l'area interessata, con grave nocimento a quelle attività produttive tradizionali che il parco dovrebbe istituzionalmente tutelare —:

se il Governo non ritenga necessario ed urgente, preso atto di tale fallimento,

riperimetrare l'area del parco d'Aspromonte al fine di un'effettiva tutela dell'ambiente entro una superficie meno ampia e perciò più controllabile, svincolando la restante parte della provincia in favore delle ordinarie attività produttive, con ciò consentendo un più efficace controllo del territorio sia all'interno che all'esterno dell'area ripermimetrata.

(2-01337)

« Aloï ».

(30 luglio 1998).

NAPOLI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

l'ente parco nazionale dell'Aspromonte è stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1994;

con oltre un terzo del territorio della provincia di Reggio Calabria e trentasette comuni inclusi nella perimetrazione, il parco d'Aspromonte occupa un'area eccessiva (circa 76.000 ettari), inaccettabile ed incontrollabile;

a quattro anni dalla sua istituzione, il parco d'Aspromonte, come prevedibile, si presenta come una grande « truffa » ai danni delle popolazioni coinvolte;

il parco, infatti, presentato come motivo di sviluppo economico ed occupazionale, appare istituito solo per produrre divieti e restrizioni, anche con rilievo penale, che continuano a deteriorare la già precaria situazione economica ed occupazionale delle popolazioni interessate;

il parco nazionale d'Aspromonte è divenuto in questo frangente un'immensa pattumiera, dove insistono discariche pubbliche, persino autorizzate, e ove viene abusivamente scaricata ogni sorta di materiale, sembrerebbe anche radiattivo, proveniente dai più disparati luoghi dell'Italia settentrionale e d'Europa —:

se non ritenga opportuno rivedere la perimetrazione del parco, riducendo la stessa, in modo da consentire tanto la continuazione delle tradizionali lavora-

zioni (agricoltura, silvicoltura, pastorizia) esistenti nel territorio montano, quanto la salvaguardia delle parti di territorio ancora incontaminate. (3-03550)

(8 marzo 1999).

(ex 4-18974 del 17 luglio 1998).

(Sezione 7 – Rinvenimento di scorie tossiche nell'ex zuccherificio di Policoro-Matera)

G) Interrogazione:

PITTELLA, DOMENICO IZZO, SICA e MOLINARI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

presso l'ex zuccherificio di Policoro (Matera), su segnalazione dei vigili del fuoco, sono stati rinvenuti circa duecento fusti contenenti sostanze chimiche, presumibilmente di natura tossica;

lo zuccherificio di Policoro è uno stabilimento in disuso da circa sei anni, tutte le attrezzature sono state vendute ad una ditta di Milano che sta trasferendo in Russia tali macchinari;

la magistratura di Matera ha posto tutta l'area sotto sequestro, in attesa dei risultati di laboratorio, per capire l'esatta natura dei prodotti e se gli stessi rientrano nel ciclo di produzione della lavorazione della barbabietola per la formazione dello zucchero;

è forse superfluo sottolineare, considerata l'alta vocazione agricola della zona, il danno economico che gli agricoltori subiscono dalla presenza di questi rifiuti, il danno di immagine che a tutta l'area viene arrecato e il tracollo turistico che potrebbe derivarne —:

quali controlli siano stati attivati da parte del ministero interrogato;

se siano stati censiti i siti industriali dismessi;

se e quali sistemi di controlli preventivi possano essere attivati per evitare che siano alimentate pratiche di gestione del ciclo dei rifiuti illegali, spesso connesse a manovre affaristiche e malavitose.

(3-01523)

(1° ottobre 1997).

PROPOSTE DI LEGGE: BALOCCHI ED ALTRI; ROSSETTO ED ALTRI; DE BENETTI ED ALTRI; PISCITELLO ED ALTRI; PEZZOLI; FEI ED ALTRI; VELTRI ED ALTRI; PECORARO SCANIO: NUOVE NORME IN MATERIA DI RIMBORSO DELLE SPESE ELETTORALI E ABROGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA AI MOVIMENTI E PARTITI POLITICI (5535-3968-4734-4861-5530-5542-5553-5554)

(A.C. 5535 – sezione 1)

ARTICOLO 1, DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5535 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici).

1. È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali.

2. Tutti i movimenti e i partiti politici che ritengono di possedere i requisiti previsti dalla presente legge devono, pena la decadenza del diritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* per quanto attiene al disposto dell'articolo 5, ed entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione elettorale interessata per tutti gli altri casi, presentare apposita domanda al Presidente della Camera per richiedere i rispettivi rimborsi elettorali.

3. L'erogazione dei rimborsi è disposta, secondo le norme della presente legge, con

decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

4. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.

5. In caso di richiesta di uno o più referendum, effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di lire mille per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e per un massimo di cinque referendum per ciascun comitato promotore nell'anno, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il *quorum* di validità di partecipazione al voto.

6. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 4.000 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati.

7. I rimborsi di cui ai commi 1 e 4 sono corrisposti con cadenza annuale, entro il

31 luglio di ciascun anno, in misura pari, per il primo anno, al 40 per cento della somma spettante, e, per i quattro anni successivi, al 15 per cento della somma spettante, rivalutata periodicamente, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). L'erogazione dei rimborsi non è vincolata alla prestazione di alcuna forma di garanzia bancaria o fidejussoria da parte dei movimenti o partiti politici aventi diritto.

8. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi, effettuato ai sensi del comma 7, è interrotto. In tale caso, i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno.

9. In caso di scioglimento anticipato di uno o più consigli regionali, si applicano le disposizioni di cui al comma 8 limitatamente alle quote dei rimborsi riferite alla regione o alle regioni interessate dalla scadenza anticipata della legislatura.

10. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalità di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati sospende l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.

11. All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: « lire 200 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 1000 ». Al medesimo comma, le parole: « degli abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Prima dell'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

1. È istituita la Commissione nazionale di garanzia sul finanziamento della politica.

2. La Commissione è composta da sette membri, di cui uno nominato dal Presidente della Corte di cassazione, uno nominato dal Presidente del Consiglio di Stato, uno nominato dal Presidente della Corte dei conti, due nominati dal Presidente del Consiglio nazionale forense, due nominati dal Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti. I membri nominati dai Presidenti degli organi giudiziari devono essere scelti tra magistrati aventi la qualifica di presidente di sezione; i membri nominati dai Presidenti degli ordini professionali devono essere scelti tra professionisti iscritti da almeno venti anni agli albi e aventi specifiche competenze in materia.

3. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti della Commissione i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi ed esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti. I membri durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta. La Commissione elegge al suo interno un presidente che dura in carica fino alla conclusione del suo mandato.

4. Spetta alla Commissione:

a) tenere il registro dei partiti e movimenti politici;

b) raccogliere i rendiconti dei partiti e movimenti politici;

c) vigilare sul rispetto delle norme previste dalla presente legge;

d) sovrintendere alle operazioni riguardanti l'applicazione della presente legge.

01. 01. Pisanu, Taradash.

Prima dell'articolo 1 premettere il seguente articolo:

ART. 01.

1. I partiti e i movimenti politici, le loro articolazioni territoriali e le loro componenti organizzate, che intendono usufruire delle disposizioni previste dalla presente legge, devono iscriversi ad un registro nazionale dei partiti e dei movimenti politici.

2. Il registro è tenuto dalla Commissione nazionale di garanzia per il finanziamento della politica.

3. L'iscrizione avviene previo deposito da parte del partito e del movimento politico dello statuto in cui siano indicati la sede, gli organi direttivi ed esecutivi, il responsabile politico e quello economico.

4. Non possono essere ammessi al registro i partiti e i movimenti politici che non abbiano tempestivamente depositato il rendiconto annuale certificato dell'anno precedente alla richiesta di iscrizione.

01. 07. Taradash, Calderisi, Rossetto, Niccolini, Melograni, Colletti.

Prima dell'articolo 1 premettere i seguenti:

ART. 01.

(Destinazione del quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica).

1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, ciascun contribuente ha il diritto di decidere la destinazione dello 0,4 per cento della

quota del gettito IRPEF determinato ai sensi dell'articolo 3 della presente legge al finanziamento del movimento o partito politico prescelto.

2. I movimenti o partiti politici partecipano alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 qualora abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.

3. Il diritto di cui al comma 1 si esercita compilando un allegato al modello della dichiarazione annuale dei redditi predisposto dal Ministero delle finanze in modo da garantire la riservatezza.

4. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, assicurando tempestività ed economicità di gestione nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

ART. 02.

(Elenco dei partiti e movimenti politici destinatari delle risorse e delle erogazioni liberali).

1. Il Ministero dell'interno trasmette annualmente al Ministero del tesoro l'elenco dei movimenti e partiti politici di cui alla presente legge sulla base della comunicazione dei Presidenti delle Camere.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, e ai soli fini di cui al presente articolo, entro un mese dalla data di entrata in vigore della medesima, ciascun deputato e ciascun senatore comunicano, con dichiarazione valida per la durata della legislatura, il partito o movimento politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza, che ne informa il Ministro dell'interno ai fini della compilazione dell'elenco di cui al comma 1.

3. Nelle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge la dichiarazione di cui

al comma 2 è resa all'atto dell'accettazione della candidatura.

ART. 03.

(Determinazione ed erogazione della somma).

1. La quota percentuale del gettito IRPEF di cui all'articolo 1 è pari alla percentuale dei contribuenti che hanno deciso la destinazione di cui all'articolo 1 medesimo. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Ministero delle finanze determina tale ammontare nonché la ripartizione tra i movimenti e partiti politici in proporzione alle scelte dei contribuenti.

2. L'erogazione delle somme di cui al comma 1 avviene, in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 3, sostituire la parola: 4000 con la seguente: 1000.

01. 03. Calderisi, Taradash, Niccolini, Rossetto, Colletti, Melograni.

Prima dell'articolo 1 premettere i seguenti:

ART. 01.

(Destinazione del quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica).

1. All'atto della dichiarazione annuale dei redditi delle persone fisiche, ciascun contribuente ha il diritto di decidere la destinazione dello 0,4 per cento della quota del gettito IRPEF determinato ai sensi dell'articolo 3 della presente legge al finanziamento del movimento o partito politico prescelto.

2. I movimenti o partiti politici partecipano alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 qualora abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica.

3. Il diritto di cui al comma 1 si esercita compilando un allegato al modello della

dichiarazione annuale dei redditi predisposto dal Ministero delle finanze in modo da garantire la riservatezza.

4. Con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, assicurando tempestività ed economicità di gestione nonché la semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

ART. 02.

(Elenco dei partiti e movimenti politici destinatari delle risorse e delle erogazioni liberali).

1. Il Ministero dell'interno trasmette annualmente al Ministero del tesoro l'elenco dei movimenti e partiti politici di cui alla presente legge sulla base della comunicazione dei Presidenti delle Camere.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, e ai soli fini di cui al presente articolo, entro un mese dalla data di entrata in vigore della medesima, ciascun deputato e ciascun senatore comunicano, con dichiarazione valida per la durata della legislatura, il partito o movimento politico di riferimento al Presidente della Camera di appartenenza, che ne informa il ministro dell'interno ai fini della compilazione dell'elenco di cui al comma 1.

3. Nelle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge la dichiarazione di cui al comma 2 è resa all'atto dell'accettazione della candidatura.

ART. 03.

(Determinazione ed erogazione della somma).

1. La quota percentuale del gettito IRPEF di cui all'articolo 1 è pari alla per-